

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 289/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 17 giugno 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DEL SIG. NICOLA FERRARA (AMMINISTRATORE DAL 29.6.2007 AL 15.10.2007 E AMMINISTRATORE UNICO DAL 15.10.2007 AL 1.9.2008 DELLA SOC. U.S. MASSESE 1919) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., (NOTA N. 5242/358PF09-10/SP/MA DEL 01.03.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 23.4.2010)**

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Nicola Ferrara e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflittagli in 2 anni di inibizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C), C.G.S. AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.03.2011 INFLITTA AL CALCIATORE CORONEO GIANNI SEGUITO GARA ASD ODAS/USD GRAVIS DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Pordenone – Com. Uff. n. 34 del 7.4.2010)**

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Coroneo Gianni in 3 anni di squalifica.

**3) RICORSO DELL'U.S. PISTOIESE 1921 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'AMMENDA DI € 5.000,00;**

- **DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL PROSSIMO CAMPIONATO**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISTOIESE 1921/MOSCIANO DEL 30.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo della L.N.D. – Com. Uff. n. 171 del 1.6.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Pistoiese 1921 di Pistoia ridetermina la sanzione inflitta alla società commutando la penalizzazione di 3 punti in classifica nella squalifica del campo per 5 giornate. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

**Publicato in Roma il 17 giugno 2010**

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete